



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL COMITATO COMUNALE PER LA PIANIFICAZIONE DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE (COMITATO PEBA)

(Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 26/11/2025)

Sommario

Articolo 1- RIFORMA DEL COMITATO PEBA

Articolo 2- COMPOSIZIONE

Articolo 3- NOMINA DEI COMPONENTI

Articolo 4- FUNZIONAMENTO

Articolo 5- FUNZIONI

Articolo 6 - RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 7 - MODALITA' DI RAPPORTO CON GLI UFFICI

Articolo 8 - UFFICIO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Articolo 9 - RESPONSABILITA'

Articolo 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1 – RIFORMA DEL COMITATO PEBA

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del Comitato Permanente per la Pianificazione dell’Eliminazione delle Barriere Architettoniche e Localizzative, approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2017, d’ora in avanti denominato “Comitato PEBA”.
2. Il Comitato PEBA ha la finalità di:
 - a. analizzare e individuare i problemi e le soluzioni riguardanti le barriere architettoniche e ambientali presenti nel territorio comunale;
 - b. promuovere iniziative di sensibilizzazione per l’eliminazione delle barriere esistenti e la prevenzione della loro formazione futura;
 - c. collaborare con gli uffici comunali e con altri enti pubblici e privati per identificare e risolvere i problemi legati alle barriere architettoniche e ambientali presenti nella città.

Articolo 2 - COMPOSIZIONE

1. Il Comitato PEBA è composto:
 - un cittadino/a con difficoltà motoria ma autonomo nel movimento;
 - un cittadino/a con difficoltà motoria non autonomo nel movimento;
 - un cittadino/a con difficoltà visive totali;
 - un cittadino/a con difficoltà visive parziali (ipovedente);
 - due Consiglieri Comunali (1 consigliere di maggioranza, 1 consigliere di minoranza);
 - l’Assessore con delega ai Servizi Sociali
 - l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici;
2. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato altri Assessori, sulla base degli argomenti indicati dall’Ordine del giorno della seduta;
3. Il Presidente può avvalersi della collaborazione gratuita di esperti su problematiche inerenti l’area delle disabilità, nonché di persone con diretta o indiretta esperienza in tale ambito, e invitarli alle sedute del Comitato PEBA in qualità di uditori;
4. Qualora un membro del Comitato PEBA risulti assente, senza un giustificato motivo, e per due sedute consecutive, il Presidente deve informare il Sindaco per valutare l’eventuale revoca della nomina e la conseguente sostituzione del Componente inadempiente.

Articolo 3 - NOMINA DEI COMPONENTI

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto il Presidente di Comitato tra i componenti del Comitato stesso
2. La designazione dei cittadini, preferibilmente residenti nel Comune di Ventimiglia, quali componenti del Comitato PEBA, è effettuata dal Sindaco, attraverso la pubblicazione di avviso pubblico.
3. Il Sindaco per la designazione dei componenti del Comitato PEBA potrà avvalersi del parere delle Associazioni di categorie e della Consulta provinciale per Handicap
4. L'Amministrazione Comunale, verificato la conformità alle disposizioni di legge, prenderà atto delle designazioni e procederà all'emissione dei relativi decreti di nomina degli altri Componenti del Comitato PEBA.

Articolo 4 - FUNZIONAMENTO

1.
 - a. il Comitato PEBA si riunisce in seduta ordinaria con cadenza bimestrale;
 - b. il Comitato PEBA può riunirsi in seduta straordinaria ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
 - c. Il Presidente convoca via PEC la seduta, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni per le sedute ordinarie e di 3 (tre) giorni per le sedute straordinarie in caso di urgenza, e contestualmente la Segreteria del Sindaco provvede ad inviare l'invito ufficiale a tutti i componenti del Comitato, ai fini della partecipazione alla stessa.
 - d. le riunioni si svolgono presso i locali dell'Amministrazione Comunale.
2.
 - a. il Comitato PEBA è nominato ad ogni rinnovo dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste all'articolo 3 del presente regolamento;
 - b. la nomina del Comitato PEBA avviene nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia di proroga degli organi amministrativi.
3.
 - a. le sedute del Comitato PEBA sono validamente costituite con la presenza di almeno 3 (tre) membri, tra cui il Presidente e almeno 1 (uno) Consigliere.

- b. le deliberazioni del Comitato PEBA sono approvate a maggioranza semplice dei membri presenti (esclusi gli uditori);
 - c. in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 4.
- a. la partecipazione alle attività del Comitato PEBA è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico dei partecipanti.

Articolo 5 - FUNZIONI

1. Il Comitato PEBA esercita le seguenti funzioni:
 - a. censire le barriere architettoniche e ambientali, anche avvalendosi del supporto dei servizi tecnici comunali;
 - b. proporre interventi specifici per l'eliminazione delle barriere architettoniche individuate;
 - c. collaborare con gli uffici comunali responsabili della progettazione di opere pubbliche, segnalando situazioni che potrebbero creare nuove barriere architettoniche;
 - d. formulare proposte per sensibilizzare i cittadini e gli uffici riguardo alle problematiche delle barriere architettoniche ed ambientali nonché alle soluzioni per il loro superamento;
 - e. identificare e proporre interventi volti a migliorare la qualità urbana, con particolare attenzione ai servizi e all'accessibilità.

Articolo 6 - RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli Assessorati competenti sono:
 - Assessorato ai Servizi Sociali, Disabilità, Politiche di inclusione
 - Assessorato ai Lavori Pubblici, Sanità e Rapporti con il Terzo Settore
2. Le Commissioni designate sono:
 - 1^a Commissione Consiliare Permanente – *Lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e pubblica, frazioni, infrastrutture, demanio e patrimonio, ambiente, igiene e nettezza urbana, verde pubblico, difesa del suolo, ciclo delle acque, protezione civile, centro storico*

- 2^a Commissione Consiliare Permanente – *Servizi sociali, istruzione, tutela della salute e benessere degli animali, politiche abitative, pari opportunità, politiche comunitarie, frontalieri*

Articolo 7 - MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI

1. La collaborazione con gli uffici comunali responsabili alla progettazione di opere pubbliche si realizza attraverso incontri tra il Comitato PEBA ed i tecnici comunali durante le fasi di progettazione ed esecuzione, per il tramite dell'Assessore competente.
2. Un primo incontro si tiene nella fase preliminare della progettazione, con l'obiettivo di segnalare le potenziali barriere architettoniche che potrebbero essere create nel caso specifico.
3. Un secondo incontro si svolge successivamente allo sviluppo del progetto ma prima della sua finalizzazione con l'intento di identificare eventuali barriere architettoniche non necessarie ed evitabili che non siano state rilevate nella fase precedente.

Articolo 8 - UFFICIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. All'interno del Comune, a supporto del Comitato PEBA, è istituito un Ufficio denominato “Ufficio per l'eliminazione delle barriere architettoniche”, composto da un Dipendente indicato dall'Amministrazione Comunale;
2. I compiti dell’“Ufficio per l'eliminazione delle barriere architettoniche” sono:
 - a. verifica preliminare dei progetti relativi agli immobili di proprietà comunale;
 - b. monitoraggio dell'esecuzione dei lavori durante le fasi di interventi pubblici sul territorio comunale.
3. L'Ufficio per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sentito il parere del Comitato PEBA e fatti salvi le necessarie valutazioni dell'Amministrazione, procede all'indicazione degli interventi da eseguire sugli immobili pubblici.
4. Al fine di garantire una visione completa degli interventi e un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse disponibili, il Comune si dota di un “Piano di Eliminazione delle

Barriere Architettoniche” (PEBA) da aggiornare ogni 10 anni, redatto in collaborazione con il Comitato PEBA e l’Ufficio per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

5. I compiti dell’“Ufficio per l’eliminazione delle barriere architettoniche” per il settore privato sono:
 - a. raccolta delle segnalazioni riguardanti la presenza di barriere architettoniche, comprese quelle costituite da ostacoli temporanei presenti sul territorio comunale;
 - b. supporto ai cittadini, alle Associazioni e al Comitato PEBA per le richieste di contributi rivolte alla Regione Liguria, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, come previsto della Legge 13/89 e della Legge Regionale 15/89.
6. L’Ufficio per l’eliminazione delle barriere architettoniche” fornisce pareri su richiesta dell’Ufficio Edilizia Privata riguardo al rispetto delle normative in materia di barriere architettoniche, compreso l’aspetto sanzionatorio in caso di disapplicazione delle normative vigenti;
7. Le attività dell’Ufficio per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono trovare copertura attingendo alle risorse disponibili a bilancio, derivanti dalla quota minima del 10% degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 15/89 e dagli introiti derivati dall’art. 19 della stessa

Articolo 9 - RESPONSABILITÀ

1. I componenti del Comitato PEBA non sono responsabili delle scelte finali effettuate dai progettisti delle opere, in quanto le loro osservazioni hanno esclusivamente valore di segnalazione. I progettisti sono tenuti a valutare le osservazioni proposte e a formulare le scelte progettuali in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti

Articolo 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. A seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono a decadere tutti i Componenti del precedente Comitato e si provvederà alla nomina dei componenti del “Comitato PEBA” come previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento;
2. Il presente Regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio.